

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3549 di mercoledì 20 maggio 2015

Regolamento REACH: le criticità per gli utilizzatori a valle

Due interventi si soffermano sulle criticità per gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche con riferimento al contesto industriale italiano. Il ruolo degli utilizzatori a valle, l'importanza delle PMI, i problemi di comunicazione e le sostanze SVHC.

Roma, 20 mag ? Strumenti come il **Regolamento REACH**, importante per le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, dovrebbero tener conto anche della salvaguardia "della competitività, da un lato, dell'industria chimica, che soprattutto in Italia è costituita prevalentemente da PMI e, dall'altro, degli altri settori industriali che utilizzano sostanze chimiche, visto il ruolo centrale che l'industria manifatturiera riveste per l'economia europea". Occorre infatti "tener conto della competizione dei manufatti europei con quelli dei paesi extra UE: poiché, da un lato, questi possono essere prodotti a costi inferiori (non risentono delle ripercussioni legate ai costi REACH) e, dall'altro, è più difficile controllarne la compatibilità ai requisiti REACH, che presuppone la disponibilità di informazioni puntuali da parte dei fornitori extra-Ue e di controlli capillari alle frontiere". Per questo motivo le Autorità devono "essere a fianco delle Imprese, seguendo passo dopo passo l'applicazione del regolamento, affinché lo stesso non costituisca un mero vincolo burocratico, ma uno strumento che, salvaguardando salute e ambiente, renda le aziende italiane ed europee nuovamente competitive e innovative".

A parlare in questi termini del <u>Regolamento REACH</u> e del suo impatto sul sistema industriale italiano, è un intervento di Confindustria e Federchimica alla <u>quarta conferenza annuale sul regolamento REACH</u> *che si è tenuta il 16 dicembre 2013 a Roma.*

Infatti nella sessione della conferenza dedicata agli <u>utilizzatori a valle</u>, Annalisa Oddone (<u>Confindustria</u>) e Ilaria Malerba (<u>Federchimica</u>) hanno presentato un intervento dal titolo "La parola alle imprese: criticità per gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche" cercando di sottolineare alcuni aspetti e alcune criticità che coinvolgono le industrie e le piccole e medie imprese italiane (PMI).

Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[LS0MOV] ?#>

Infatti a livello della **chimica di base** "ruolo sempre più importante deve essere dato alle **PMI** che si prevede saranno al centro dell'attenzione per la scadenza di registrazione del 2018 quando ci sarà la registrazione di numerose sostanze in bassi quantitativi".

Sono dunque necessarie delle semplificazioni per le PMI, ad esempio "la possibilità di utilizzare strumenti informatici semplificati, linee guida più semplici, possibilità di utilizzo di metodi alternativi come i QSAR per mettere in relazione sostanze simili al fine di diminuire i test da effettuare, i costi e i tempi per redigere il dossier".

I relatori si soffermano anche su altre criticità.

Un aspetto "che si è rilevato molto critico negli ultimi anni è rappresentato dalla **comunicazione lungo la filiera**. Ad esempio, la gestione delle nuove <u>Schede Dati di Sicurezza</u>, con il relativo scenario d'esposizione, ha generato numerosi problemi a causa della mancanza di format per la loro compilazione, che ha generato difficoltà interpretative delle informazioni ivi riportate".

Un'altra tematica di grande interesse per la Confindustria è inoltre quella del **processo di inserimento delle sostanze SVHC in** Candidate List.

Infatti l'attività di individuazione delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) da parte dell'ECHA "sta procedendo con un ritmo sempre più incalzante". E tra queste sostanze, alcune "potrebbero successivamente essere sottoposte ad obbligo di Autorizzazione (Allegato XIV del REACH) con conseguenti importanti oneri economici e burocratici a carico delle imprese e con il risultato finale di una graduale dismissione delle sostanze stesse. L'eventuale scomparsa di determinate sostanze dal mercato, coinvolge tutta la filiera che sarà obbligata a ricercare sostanze alternative a minore impatto per moltissime applicazioni industriali, presentando, inevitabilmente, impatti significativi sui settori industriali con conseguenze di tipo economico e sociale".

Dopo aver sottolineato l'importanza di coinvolgere il mondo industriale "fin dalle prime fasi del processo di valutazione delle sostanze", l'intervento fa riferimento ad una proposta fatta alle Autorità nazionali competenti "per definire una metodologia nazionale di individuazione delle sostanze SVHC prioritarie per il nostro sistema industriale".

Concludiamo con un altro tema "centrale per l'industria italiana": la **relazione tra REACH e attività di recupero**, un tema "emerso a livello nazionale e comunitario con riferimento alle sostanze/materiali derivanti dalle operazioni di recupero contenenti sostanze in Allegato XIV (Autorizzazione)".

In particolare il <u>Regolamento REACH</u> "chiarisce gli adempimenti per i recuperatori rispetto al processo di registrazione, ma non affronta esplicitamente il **tema dell'autorizzazione**. Nell'affrontare la questione della registrazione la Commissione europea si è orientata in maniera da evitare che il quadro regolamentare per le operazioni di recupero potesse complicarsi e inficiare gli obiettivi di miglioramento ambientale legati a queste attività, è essenziale quindi che la stessa logica sia applicata anche per l'adempimento autorizzativo.

L'attività di recupero infatti ha un ruolo cardine della politica ambientale della UE e l'Italia è tra i paesi leader in questo campo per tecnologie e quantità trattate.

Sempre in merito al ruolo degli <u>utilizzatori a valle</u>, presentiamo un secondo intervento alla Conferenza, dal titolo "**Criticità per gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche**" e a cura del dott. Sergio Fontana (vice-presidente <u>AssICC</u> - Associazione Italiana Commercio Chimico).

Il relatore ricorda che in ambito REACH sono definiti "utilizzatori a valle" o "downstream users (DU)":

- "utilizzatori finali: utilizzatori diretti delle sostanze o miscele". Possono essere: industriali ("I'uso avviene nell'ambito di uno stabilimento industriale, indifferentemente se grande o piccolo"); professionali ("I'uso non avviene in uno stabilimento industriale officine/ artigiani/ fornitori di servizi...");
- formulatori: produttori di miscele generalmente fornite sul mercato (pitture/ detergenti/ adesivi/ ...);
- produttori di articoli: incorporano sostanze/ miscele in un articolo;
- re-filler: travasano in altri contenitori;
- re-importatori: sostanza/e (come tale o in miscela) fabbricata/e in UE e già registrata/e;
- importatore tramite Only Representative (OR)".

Inoltre si ricorda il legame molto stretto tra distributori e DU.

Il **distributore** "è in grado di:

- fornire tempestivamente piccole quantità di varie sostanze necessarie per la produzione del DU;
- importare prodotti non fabbricati in Italia".

Questi alcuni dei compiti degli utilizzatori a valle:

- "controllare se la sostanza è stata registrata o inserita nell'elenco delle sostanze preregistrate;
- applicare le misure di gestione del rischio (Risk Management Measures RMM) definite nella Safety Data Sheet (SDS);
- al ricevimento di SDS in base al relativo Scenario di Esposizione (ES): se l'uso è coperto dall'ES, implementare le RMM riportate; se l'uso non è coperto da un ES, informare il fornitore al fine di identificarlo;
- preparare e fornire ai clienti finali la SDS e raccomandare RMM appropriate, allegando uno o più ES".

Anche in questo caso vengono sollevate alcune criticità per i "downstream users".

Ne presentiamo, brevemente, alcune "generiche":

- "difficoltà a sostenere costi (personale da dedicare al REACH);
- complessità delle Schede di Sicurezza (SDS) e degli Scenari di Esposizione (ES);
- tempi ristretti per l'adempimento agli obblighi".

Rimandando alla lettura integrale del documento agli atti, che riporta altre criticità in merito alla disponibilità delle sostanze necessarie, concludiamo sottolineando una prossima scadenza del Regolamento REACH.

Segnaliamo innanzitutto che con il regolamento n. 453/2010 è stato modificato l'allegato II del <u>Regolamento 1907/2006</u> (il Regolamento REACH). L'allegato II indica i contenuti delle schede di dati della sicurezza previste per le sostanze e i preparati pericolosi. La modifica si era resa necessaria per aggiornare l'allegato al Regolamento 1272/2008 (<u>Regolamento CLP</u>).

E dal **1**° **giugno 2015** tutti i fornitori di sostanze e miscele pericolose dovranno obbligatoriamente fornire SDS conformi all'Allegato II del Reg. 453/2010.

- " <u>La parola alle imprese: criticità per gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche</u>", a cura di Annalisa Oddone (Confindustria) e Ilaria Malerba (Federchimica), intervento alla **quarta conferenza annuale sul regolamento REACH** (formato PDF, 205 kB).
- " <u>Criticità per gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche</u>", a cura del dott. Sergio Fontana (vice-presidente AssICC Associazione Italiana Commercio Chimico), intervento alla **quarta conferenza annuale sul regolamento REACH** (formato PDF, 315 kB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it